

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46  
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia  
Tel. +39 027002091  
cortesportiva@lombardia.fip.it

[www.fip.it/lombardia](http://www.fip.it/lombardia)

Milano, 09/05/2025

OGGETTO: SENTENZA RICORSO NR 21

**SENTENZA SU RICORSO N. 21 ANNO SPORTIVO 2024-2025  
PROPOSTO DA A.S.D. BASKET U.P.O.L AVVERSO IL  
PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3514  
DEL 02.05.2025 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 914.**

visto il reclamo proposto dalla A.S.D. Basket U.P.O.L avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 3514 del 02.05.2025 del Giudice Sportivo Regionale N. 914, con il quale, tra l'altro, è stata comminata la seguente sanzione disciplinare:

*Tommaso Visigalli, squalifica tesserato per 2 gare per comportamento minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco [art. 33,3/ 1c RG].*

La reclamante ha proposto reclamo in data 5.5.2025 e la Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 08.05.25 ore 12.00. In tale udienza, per la società reclamante è comparso il sig. Massimo Segagni (Vice Presidente Responsabile), giusta delega depositata in atti rilasciatagli dal Presidente, della predetta società, sig. Andrea Pelizzardi.

La reclamante, tramite il proprio dirigente, si è integralmente riportata ai motivi posti a fondamento del reclamo, evidenziando che il proprio tesserato avrebbe reagito a fatto ingiusto altri (fallo non sanzionato dall'arbitro) e che la reazione del proprio tesserato è stata soltanto visiva (un'occhiataccia al giocatore avversario che precedentemente lo avrebbe colpito con un pugno alla schiena), precisando che una volta

intervenuta l'espulsione il suo tesserato si è immediatamente allontanato dal campo senza protestare e senza ritardare in alcun modo la ripresa del gioco, insistendo quindi per la revoca della sanzione disciplinare o, in alternativa, per la riduzione della squalifica da 2 (due) a 1 (una) giornata con contestuale riconoscimento dell'attenuante della reazione a fatto ingiusto altrui ex art. 24 RG (il fallo precedentemente subito).

A.D.R. il Dirigente dichiara e ammette che la società reclamante non ha mai preso visione del referto arbitrale, peraltro mai richiesto alla FIP. La Corte si è riservata di decidere e, successivamente, a scioglimento della riserva ha disposto un supplemento istruttorio, chiedendo chiarimenti all'arbitro, il quale ha confermato il referto arbitrale e cioè che il tesserato, Tommaso Visigalli, con il gioco in svolgimento, ha minacciato un avversario, andando testa a testa e poi l'ha spintonato per intimidirlo.

L'arbitro ha poi precisato che, già in precedenza, aveva bonariamente invitato il giocatore squalificato ad astenersi dal porre in essere condotte intimidatorie nei confronti degli avversari.

La Corte osserva che, al caso di specie, non può esser applicata l'attenuante della reazione a un fatto ingiusto altrui, posto che il convincimento psicologico del tesserato di aver subito un torto (rectius un fallo), in realtà non ravvisato dall'arbitro e quindi non sanzionato perché inesistente, è e resta un mero convincimento soggettivo e non già una fattispecie oggettiva; conseguentemente, l'inesistenza di un fallo (non fischiato perché non ravvisato dall'arbitro) esclude a priori l'applicabilità al caso di specie dell'attenuante di "reazione a un altrui fatto ingiusto".

Nel caso di specie, le rimanenti motivazioni poste a fondamento del reclamo non hanno trovato alcun supporto probatorio nel supplemento istruttorio disposto.

Il gravame è, quindi, infondato e va pertanto disatteso.

## **PQM**

Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di 1 grado.

Dispone, l'incameramento del 100% del contributo per le spese di giustizia.

*La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.*